

ELEZIONI RSU 2022
CHIARIMENTI MODALITA' DI VOTO

Estratto da:

Circolare ARAN 1 del 27 gennaio 2022

CCNQ del 9 febbraio 2015

Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU

1. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
2. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
3. Nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti l'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
4. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
5. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
6. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

La Commissione Elettorale